



COMUNE DI CONCO

Provincia di Vicenza
Viale Marco Poli, 2 CAP 36062 – P.I.00297410243 – C.F.91011400248
Tel. 0424/700301 – Fax. 0424700197
www.comune.conco.vi.it
Pec: protocollo.comune.conco.vi@pecveneto.it



Regolamento Comunale per la tutela degli animali



Ufficio Segreteria, Protocollo, Commercio
Orario per il pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 9.00 – 12.00
mercoledì ore 9.00 – 12.00 ore 17.00 – 19.00
Tel. 0424700301 int.1 – Fax. 0424700197
e-mail: segreteria@comune.conco.vi.it

Parte I - Disposizioni generali

Titolo I - Principi, competenze, definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni.

Art. 1 - Tutela degli animali

- 1) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2) Il Comune si adopera a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 3) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
- 4) Il Comune promuove la tutela di una serena convivenza tra gli uomini e gli animali, disciplina la tutela degli animali da compagnia e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 5) Il Comune condivide la definizione degli animali "quali esseri senzienti".

Rif. Norm.:L. 281/91. Ordinanza Ministero della Salute 27.08.2004. Conferenza Stato – Regioni Accordo 06.02.2003. Unione Europea - Trattato di Amsterdam - Protocollo sulla Protezione ed il Benessere degli Animali.

Art. 2 - Competenze del Sindaco

- 1) Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:
 - a) esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli enti preposti;
 - b) esercita, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 2) Il Sindaco promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3) Il Sindaco si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Rif. Norm.: artt. 823 e 826 C.C. L. 11.02.1992 n°1 57 DPR 31.03.1979

Art. 3 – Definizioni

- 1) Con la definizione generica di animale si intende, agli effetti del presente regolamento, quando non diversamente specificato, ogni corpo organato che ha vita, senso e moto
- 2) Per animale da compagnia, agli effetti del presente regolamento si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità, quando ciò non contrasti con le normative vigenti.
- 3) Per animale d'allevamento si intende qualsiasi animale vertebrato, inclusi i pesci, gli anfibi ed i rettili, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.
- 4) Sono randagi quegli animali da compagnia, e comunque gli animali di affezione di cui alla L. 281/91, che vivono allo stato libero non sottoposti a custodia.
- 5) Per fauna selvatica si intendono le specie di mammiferi, di uccelli, di pesci, di rettili e di anfibi dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio comunale.
- 6) Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
- 7) Per box si intende un recinto di piccole dimensioni, chiuso su quattro lati, la cui unica specificità sia la detenzione di animali al suo interno.

Rif. Norm. D.Lgs. 146/2001 Conferenza Stato Regioni Accordo del 06.02.2003

Art. 4 - Ambito di applicazione

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale di Conco.
- 2) Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 (detenzione di animali e maltrattamento di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art. 3.
- 3) Sono responsabili degli animali, oltre al proprietario, i custodi, i detentori e chiunque abbia esplicitamente accettato di occuparsene anche temporaneamente o se ne occupi di fatto attraverso atti di proprietà (dando ricovero, cibo, cure mediche, ecc.).

Art. 5 – Esclusioni

- 1) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività inerenti gli animali di allevamento o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria.
 - b) alle attività di diagnostica, didattica, studio sperimentazione in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria.
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti la tutela della fauna selvatica.
 - d) alla detenzione e allevamento di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e secondo quanto previsto dalle direttive dell'Istituto Nazionale Per la Fauna Selvatica n. 1470/1996 così come recepite dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali con nota n. 20336/1997.
 - e) alle attività connesse con la disinfestazione e la derattizzazione.

Rif. Norm. D.Lgs. 116/92 –L. 146/2001

Titolo II - Detenzione, maltrattamento, abbandono, avvelenamento, randagismo, accattonaggio degli animali.

Art. 6 – Detenzione

- 1) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
- 2) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.
- 3) Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 4) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
- 5) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di custodirli, e di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 6) Ai proprietari e/o detentori di animali è fatto obbligo di attuare tutti gli interventi necessari al fine di evitare il danneggiamento alle proprietà pubbliche e private.

- 7) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
- 8) E' fatto obbligo a chiunque detenga animali di garantire l'assistenza al personale di vigilanza degli organi preposti al fine di verificare agevolmente e senza rischi la presenza del tatuaggio e/o microchip di identificazione, quando prescritto, nonché a verificare la presenza di ectoparassiti e lo stato di salute dei medesimi animali.

Art. 7 – Smarrimento, Rinvenimento, Affidò

- 1) In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
- 2) Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente e all'Ente Nazionale Protezione Animali e alle Associazioni di volontariato.
- 3) Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e all'Ente Nazionale Protezione Animali e alle Associazioni di volontariato. Per gli animali selvatici la comunicazione va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.
- 4) In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
- 5) Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 8 - Maltrattamento

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- 2) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3) E' vietato tenere animali in terrazze o balconi senza idoneo riparo, in particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Per i cani ed i gatti dovrà necessariamente essere previsto anche apposito accesso, in ogni momento, all'abitazione; è vietato isolarli in rimesse, box o cantine, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

- 4) E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 5) E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori, rettili e insetti e nei casi di trasporto e di ricovero per cure.
- 6) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
- 7) E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
- 8) E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.
- 9) E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche
- 10) E' vietata sul territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo.
- 11) E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- 12) E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 13) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
- 14) E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio come pure l'uso di collari aventi corpi acuminati rivolti verso la pelle dell'animale o verso l'esterno di esso o con dispositivi a scarica elettrica. E' ammesso l'uso di strumenti dotati di collare autorestringente da parte dei cinovigili autorizzati alla prevenzione del randagismo canino, nella loro attività istituzionale.
- 15) E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, l'asportazione delle falangi supplementari dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti e operare la recisione delle corde vocali.
- 16) E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie o per la coda.
- 17) E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti, acuminati.
- 18) E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- 19) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali o provocare il danneggiamento di cose.
- 20) E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree

verdi deve essere comunicata in anticipo al Comune al fine di escludere possibili danni agli animali.

- 21) E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
- 22) E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- 23) E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

Art. 9 – Abbandono

- 1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
- 2) E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero e Associazioni protezionistiche autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 – Avvelenamento

- 1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, sostanze velenose o alimenti contaminati dalle medesime sostanze in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che in ogni caso devono essere eseguite secondo quanto indicato dalle schede di sicurezza dei prodotti usati.
- 2) I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'U.L.S.S. Servizio Veterinario tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 11 – Cantieri

- 1) I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dall'inizio previsto dei lavori. A tal fine il Comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

- 2) Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, o in alternativa a persona incaricata dal Comune, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
- 3) Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

Art. 12 - Animali randagi

- 1) E' fatto divieto a chiunque di catturare animali randagi, salvo per quanto previsto dalla normativa vigente e per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte delle Amministrazioni istituzionalmente preposte e degli Enti con esse convenzionati.

Rif. Norm.: TULSS L. 281/91

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali

- 1) E' vietato esibire, per la pratica dell'accattonaggio, cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.
- 2) E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo; sono ammesse le attività promozionali di adozione da parte di Associazioni protezionistiche riconosciute.

Art. 14 - Destinazione di cibo per animali

- 1) Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e a esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 15 - Associazioni animaliste e zoofile

- 1) Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo III - Accesso, mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Art. 16 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

- 1) E' consentito l'accesso su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Conco di cani di piccola taglia tenuti al guinzaglio e con museruola, di gatti, furetti, criceti e conigli tenuti nel trasportino e di piccoli volatili in gabbia, comunque di dimensioni tali da non costituire intralcio o pericolo,
- 2) Il limite della piccola taglia, di cui al punto 1), non si applica ai cani guida per non vedenti e disabili.
- 3) L'animale deve in ogni caso essere accompagnato da una persona avente una corporatura commisurata alla mole dell'animale; per i cani, inoltre, l'accompagnatore, esclusi i non vedenti e disabili, deve essere munito di idonea strumentazione atta alla rimozione delle deiezioni.
- 4) L'accompagnatore che a qualsiasi titolo, conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, e comunque che siano adeguatamente contenuti.

Rif. Norm. DPR 320/54 "Regolamento Polizia Veterinaria"

L. 37/74 così come modificata con L. 376/88 L. 150/92

Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio

- 1) E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2) E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
- 3) La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

**Art. 18 - Esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi,
in attività ambulanti e/o occasionali**

- 1) Il commercio di animali da compagnia è subordinato ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune. Il titolare dell'esercizio o chi per esso deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme a quello previsto dall'art. 17 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, anche per cani, gatti e furetti, nonché per tutte le altre specie eventualmente previste da normativa statale o regionale.
- 2) La domanda di autorizzazione sanitaria è presentata al Servizio Veterinario dell'ULSS territorialmente competente che provvede all'istruttoria, all'emissione del parere igienico sanitario ed a trasmettere il fascicolo all'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica del Comune.
- 3) Le annotazioni relative ad ogni vendita o acquisto devono essere fatte entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento.
- 4) Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato.
- 5) Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:
 - a) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in materiale tale da evitare il ferimento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta;
 - b) è vietato tenere cani e gatti in gabbia per periodi continuativi superiori alle 12 ore; trascorso tale periodo devono essere fatti uscire per fare del moto in un idoneo paddock o all'aperto;
 - c) è vietato tenere cani e gatti in gabbia con fondo in rete o a griglia, sono permessi i fondi rigidi ancorché traforati;
 - d) durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 12 (dodici) ore al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua;
 - e) per i cani, gatti, conigli, piccoli mammiferi e volatili le dimensioni minime delle gabbie potranno essere fissate o modificate con provvedimento del Responsabile del Settore competente su proposta tecnica del Servizio Veterinario.
- 6) E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione in

copia deve essere inviata al Comune con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione. E' vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale.

- 7) L'esposizione degli animali all'esterno degli esercizi commerciali fissi, attività commerciali ambulanti e/o occasionali, deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano adeguatamente riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere riforniti di cibo, acqua e lettiera.
- 8) E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.) con esclusione di acquari, purché muniti di ossigenatore o gabbie per uccelli sempre che rientrino negli articoli sulla detenzione e stabulazione.

Art. 19 - Mostre, manifestazioni, spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

- 1) Sono vietate, su tutto il territorio comunale, mostre, spettacoli o intrattenimenti che comportino l'utilizzo di animali vivi, fatta eccezione per le mostre ed i concorsi di bellezza, di simpatia e di capacità di apprendimento degli animali d'affezione e comunque domestici, qualora organizzati da Enti o Associazioni riconosciute a livello nazionale, quali ENCI o Associazioni dalla stessa riconosciute, E.N.P.A. o altre Associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Veneto ex L.R. 60/1993, Associazione Italiana Allevatori, nonché F.I.S.E. e Associazioni ornitologiche o comunque dalle precedenti riconosciute e ProLoco.
- 2) Possono inoltre essere autorizzate le mostre o concorsi richiesti da Cittadini o altre Associazioni, purché non comportino l'utilizzo di animali in maniera tale da arrecare situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico e rispettino le disposizioni di cui al successivo art. 20.
- 3) In deroga al disposto di cui al punto 1, l'utilizzo di animali è consentito ai circhi che potranno utilizzarli solo per spettacoli circensi o rettilari dello spettacolo itinerante.
- 4) Oltre al possesso delle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività di cui ai punti 1 e 2, deve essere richiesta apposita Autorizzazione al Comune di Conco nelle forme e nei modi prescritti dal successivo articolo 20.
- 5) Le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla normativa in materia. Per i cani, gatti, conigli, piccoli mammiferi e volatili le dimensioni minime delle gabbie potranno essere fissate o modificate con provvedimento del Responsabile del Settore competente su proposta tecnica del Servizio Veterinario.
- 6) Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
- 7) Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
- 8) Il pavimento di ogni recinto o gabbia non deve essere interamente a rete, ad eccezione dei volatili, e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di

scheggiature od altre asperità che possano arrecare danno agli animali. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;

- 9) I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
- 10) E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento onde non costituire sovra eccitamento e stress degli animali esposti;
- 11) Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori;
- 12) E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
- 13) E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della U.L.S.S. di residenza.
- 14) Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente;
- 15) E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;
- 16) E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
- 17) L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della U.L.S.S.. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (Reg. CE 1774/02);
- 18) Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di Legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'U.L.S.S. dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il Comune potrà eseguire o richiedere ispezioni senza preavviso ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psicofisica degli animali.

Rif. Norm. L. 337/1968 – Rif. Norm. Allegato alla Delibera 10.05.2000 della Commissione CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente – Art. 727 C.P.

Art. 20 - Rilascio di Autorizzazioni sanitarie per mostre, manifestazioni e spettacoli con detenzione di animali

- 1) Per effettuare mostre, manifestazioni o spettacoli con animali vivi, è necessario richiedere preventivamente il relativo Nulla Osta Veterinario al competente Servizio Veterinario

dell'Azienda Sanitaria Locale, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'evento, prerequisite indispensabile per il rilascio della successiva autorizzazione.

- 2) La domanda di autorizzazione, accompagnata da dettagliata relazione tecnico descrittiva, deve essere presentata contestualmente alla richiesta del Nulla Osta Veterinario di cui al punto 1, fermi restando il termine di presentazione fissato in 30 (trenta) giorni.
- 3) Nella relazione di cui al punto 2 devono essere riportati il numero degli animali suddivisi per specie e razza, l'impegno al rispetto incondizionato alle disposizioni del presente Regolamento, il numero e le caratteristiche tecniche dei recinti o gabbie utilizzate, nonché, il piano operativo con le modalità di pulizia delle stesse e dello smaltimento dei rifiuti.
- 4) In sede di rilascio del Nulla Osta Veterinario, le verifiche devono accertare obbligatoriamente con sopralluogo che:
 - a) il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi);
 - b) lo stato di detenzione degli animali sia conforme alla normativa vigente;
 - c) gli animali siano in buono stato di salute e nutrizionale.
- 5) I Cittadini ed Associazioni di cui all'art. 19 punto 2, titolari di mostre, manifestazioni o spettacoli, ai fini delle verifiche delle competenti Autorità Sanitarie devono almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'evento presentare:
 - a) una piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - b) l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati e numero di identificazione, la relativa scheda segnaletica per ognuno di essi comprensiva dei trattamenti sanitari eseguiti; nel caso di cani, deve essere indicato anche il numero di tatuaggio o microchip.

Titolo IV - Trasporto e stabulazione degli animali

Art. 21 – Trasporto

- 1) E' fatto divieto di:
 - a) lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione, esposto imprudentemente al sole;
 - b) è altresì vietato lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi per più di 6 (sei) ore anche se all'ombra e con i finestrini aperti;
 - c) trasportare in autovettura o su carrello a rimorchio animali in gabbie che non permettano all'animale di alzarsi e sdraiarsi completamente, salvo che si tratti di mezzi degli Enti preposti al recupero di animali selvatici feriti od in difficoltà per preservarli da ulteriori ferimenti fino alla visita veterinaria. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi;
- 2) E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutto uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori;

Rif. Norm: D.lgs. 532/1992 –D.lgs 28519/92 –DPR 320/1954

Art. 22 – Stabulazione

- 1) E' fatto divieto di:
 - a) stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
 - b) mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta ed il rigirarsi su se stessi o sdraiarsi, salvo il parere motivato di un medico veterinario, il quale deve stabilire la data di inizio e di fine trattamento;
 - c) mettere gatti alla catena;
 - d) lasciare cani e gatti chiusi in gabbia, salvo motivata disposizione di un medico veterinario, per più di 12 (dodici) ore consecutive, dopo di che devono essere fatti uscire all'aperto o in idoneo paddock per fare del moto;
 - e) mantenere animali selvatici alla catena e/o trespolo senza la possibilità di un rifugio dove nascondersi. Il rifugio dovrà avere una capienza adeguata al numero degli animali stabulati insieme. Gli animali non in grado di convivere con altri devono avere ognuno la propria gabbia ed il proprio rifugio.
- 2) Si fa obbligo ai detentori di animali selvatici esotici e autoctoni di riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie.
- 3) Gli animali di cui al punto 2 devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richiede, di accedere ad una vasca di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e/o coricarsi per tutta la sua lunghezza. La vasca deve essere lunga almeno il triplo della lunghezza dell'animale e, nel caso siano stabulati insieme più soggetti, essa deve essere almeno 4 volte la lunghezza dell'animale più grande.

Parte II – Disposizioni speciali

Titolo V – Cani

Art. 23 - Attività motoria e detenzione

- 1) Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- 2) E' vietata la detenzione di cani in terrazzi o balconi se non conformemente a quanto disposto dall'art. 8 punto 3.
- 3) I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti. La superficie di base dell'area non

deve essere inferiore a 15 mq e non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie pari ad 1/3. Al di sotto della misura minima prevista il cane può essere detenuto nella proprietà purché sia garantito, in ogni momento, l'accesso all'abitazione.

- 4) Qualora la proprietà non sia recintata o per soggetti con indole alla fuga o per motivi di sicurezza, è consentito, per periodi di tempo non superiori alle 12 (dodici) ore consecutive, detenere il cane ad una catena di almeno metri 4 (quattro) di lunghezza a scorrere su di un cavo aereo di almeno metri 4 (quattro) avente un'altezza di almeno 2 metri dal terreno. La catena dovrà essere munita di 2 (due) moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
- 5) Anche per i cani tenuti a catena l'allaccio dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 8 punto 14.
- 6) Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Art. 24 - Box

- 1) I box eventualmente posti all'interno delle proprietà private, ai fini di custodire i cani, devono essere idonei dal punto di vista igienico sanitario, atti a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
- 2) Il box deve essere dotato di una cuccia che dia effettivo riparo dalle intemperie e permetta al cane di sdraiarsi; la cuccia non deve essere posta in un avvallamento, ma su un rialzo di terreno o dotata di rialzo artificiale tale da sopraelevarla di almeno 5 cm dal terreno.

Art. 25 - Accesso ai parchi, giardini ed aree pubbliche

- 1) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.
- 2) E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
- 3) E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, ed in tutte quelle aree che a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- 4) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
- 5) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
- 6) I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di idonea strumentazione per una igienica raccolta o rimozione delle

deiezioni prodotte da questi ultimi così da ripristinare l'igiene del luogo. Questa disposizione non si applica ai cani guida per non vedenti e accompagnatori di portatori di handicap.

Art. 26 - Anagrafe canina

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della legge 281/91.
- 2) E' obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, con l'esclusione di quelli già muniti di tatuaggio ancora leggibile e riconosciuto all'anagrafe canina.
- 3) L'eventuale smarrimento dell'animale deve essere comunicato entro le 48 ore dalla scomparsa all'Ufficio Anagrafe canina dell'ULSS territorialmente competente.

Art. 27 – Comportamenti vietati

- 1) Sono vietati:
 - a) L'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - b) L'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco seguente:

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pitt bull mastiff;

- Pit bull terrier;
 - Rafeiro do alentejo;
 - Rottweiler;
 - Tosa inu;
- c) qualsiasi operazione di selezione e di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Rif. Norm. – Ordinanza Ministero della Salute del 12.12.2006.

Art. 28 – Disposizioni a tutela della salute pubblica

- 1) I proprietari e i detentori dei cani, hanno l'obbligo di:
 - a) Applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) Applicare la museruola ed il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto;
- 2) I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'art. 27 comma 1 lettera b) devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
- 3) Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
- 4) Chiunque posseda o detenga cani di cui all'articolo 27 comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Rif. Norm.: ordinanza Ministero della Salute del 12.12.2006.

Art. 29 – Divieto d'uso di collari elettrici

- 1) L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

- 2) E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita dei collari elettrici e congegni indicati al comma 1).

Rif. Norm.: ordinanza Ministero della Salute del 12.12.2006.

Titolo VI – Gatti

Art. 30 - Gatti liberi e colonie feline

- 1) I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che non è configurabile come randagismo, ma come specificità riconosciuta della specie felina di svolgere le funzioni vitali in un ambito territoriale di riferimento.
- 2) Per "gatto libero" si intende l'animale stanziale privo di proprietario che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo.
- 3) I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono tutelati dal Comune.
- 4) E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;
- 5) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Art. 31 - Compiti dell'Unità Locale Socio Sanitaria

- 1) L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali, o altra Associazione animalista e protezionistica riconosciuta, ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

Art. 32 - Cura delle colonie feline

- 1) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara" anche detto "tutore di colonie feline". Il Comune riconosce l'attività dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline.
- 2) L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

- 3) I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
- 4) Il Comune riconosce l'attività dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
- 5) Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
- 6) Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Unità Locale Socio Sanitaria su proposta dell'Ente Nazionale Protezione Animali e/o delle Associazioni animaliste protezionistiche che ne facciano richiesta. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- 7) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono se non per gravi problemi igienico - sanitari; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali. Il Comune può chiedere la collaborazione dell'Ente Nazionale Protezione Animali o di altra Associazione animalista riconosciuta.

Titolo VII – Volatili

Art. 33 - Detenzione di volatili

- 1) Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli; i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
- 2) E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
- 3) E' fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) amputare le ali o altri arti, strappare o tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - d) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.

- e) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione al Comune.
- f) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
- g) esporre volatili selvatici
- 4) E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili a eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.
- 5) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

Art. 34 - Dimensioni delle gabbie

- 1) Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

SPECIE ANIMALE	PER GRUPPI FINO AD ANIMALI		PER OGNI ANIMALE IN PIU'	ALTEZZA DELLA VOLIERA
	Numero	Superficie della base della voliera mq	Superficie mq	M
Piccoli passeriformi	4	0,16		0,40
Usignoli del Giappone	2	0,16		0,40
Grandi passeriformi	2	0,16		0,40
Cocorite e calopsitte	2	0,32		0,40
Specie piccole di colombi	2	0,32		0,40
Merlo indiano	2	0,32		0,75
Grandi pappagalli (Ara e Cacatua)	2	Volume della voliera mc 8 (superficie mq 4)	1	2

- 2) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, il trasporto, il ricovero per esigenze sanitarie, commercio e mostre.

Titolo VIII - Animali acquatici

Art. 35 - Caratteristiche degli acquari

- 1) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico - fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- 2) E' vietato l'uso di acquari sprovvisti di arredi e/o strutture ad anfratto idonee a nascondere o mascherare la presenza dei pesci quando lo vogliano al fine da ridurre al minimo lo stress da paura di predazione.
- 3) Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
- 4) Gli acquari e le vasche devono essere di misura adeguata. La lunghezza minima degli stessi deve essere almeno 5 (cinque) volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande in esso contenuto, mentre larghezza ed altezza almeno 3 (tre) volte; tale misura dovrà essere aumentata del 25 % (venticinque percento) per ogni animale aggiunto se sono presenti più di 3 (tre) esemplari. In caso di animali anfibi, gli stessi dovranno avere la possibilità di rimanere emersi tutti contemporaneamente.

Art. 36 – Ittiofauna

- 1) E' fatto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - c) vendere o comunque consegnare animali acquatici da compagnia all'acquirente, non immersi nell'acqua, con esclusione dei molluschi.
 - d) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.
- 2) I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza.
- 3) Nella parte dei locali, non accessibile al pubblico, ove si commercializzano prodotti vivi dell'ittiofauna ad uso alimentare, i controlli sul benessere animale sono riservati al personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente.

Titolo IX – Equidi

Art. 37 – Equidi

- 1) Gli equidi devono essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate e di idonea concimaia, con l'esclusione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo parere positivo da parte del servizio veterinario dell'ULSS competente alla continuazione dell'utilizzo di dette strutture come ricovero:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.00 m. x 3.0 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3.0 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony)	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

- 2) L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per gli equidi di taglia piccola);
- 3) E' fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta.
- 4) Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui l'animale disponga giornalmente di spazi ulteriori.
- 5) Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, devono essere predisposti idoneo riparo e concimaia; inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- 6) La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Conco su parere dei Servizi Veterinari dell' ULSS competente, in seguito a motivata richiesta, nel rispetto del benessere degli animali.
- 7) E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

- 8) I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.
- 9) I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.
- 10) Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
- 11) I cavalli a fine giornata dovranno essere dissellati.

Titolo X - Roditori, lagomorfi e mustelidi

Art. 38 – Conigli

- 1) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate gabbie col fondo completamente a griglia. La parte del fondo destinata a riposo deve essere fornita di materiale morbido, assorbente e atossico.
- 2) E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce.
- 3) Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
- 4) La superficie minima delle gabbie per la detenzione dei conigli deve rispettare le seguenti dimensioni:

SPECIE ANIMALI: CONIGLIO*	PER GRUPPI FINO A N° ANIMALI		PER ANIMALE IN PIU'	ALTEZZA DELLA GABBIA
	Peso	Numero	Superficie mq	Superficie mq
Razze nane fino a 2 Kg	1 -2	0,34		0,40
Razze piccole da 2 Kg a 3,5 Kg	1- 2	0,48		0,50

* Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

Art. 39 - Furetti

- 1) Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 0,8 metri fino a due esemplari.

Art. 40 - Piccoli roditori

- 1) Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di almeno 0,06 mq con un'altezza minima di 0,30 m, fino a due esemplari, con un incremento del 50 % per ogni ulteriore coppia. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale una superficie di base minima di 0,3 mq ed un'altezza pari a m 0,75.

Titolo XI – Animali esotici

Art. 41 - Detenzione degli animali esotici

- 1) I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo, nonché disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi, comunque aventi la imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
- 2) Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
- 3) Nel caso gli animali esotici rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione, dovrà essere comunicato il loro possesso al Corpo forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.
- 4) Il commercio di animali esotici è soggetto ad autorizzazione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 31.12.2001 n. 3882.

Parte III - Disposizioni finali

Titolo XII - Sanzioni e vigilanza

Art. 42 - Sanzioni

- 1) Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00, con l'esclusione dell'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 27 e 29 per le quali si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 450,00.
- 2) Per la mancanza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 20 si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 450,00, inoltre, può essere applicata la sanzione accessoria della chiusura dell'attività o manifestazione con provvedimento del responsabile del servizio competente, su segnalazione degli agenti accertatori.
- 3) Per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 17, oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto 1), può essere applicata la sanzione accessoria della chiusura dell'attività o manifestazione per giorni 3 (tre) continuativi con provvedimento del responsabile del servizio competente, su segnalazione degli agenti accertatori.
- 4) Gli agenti accertatori possono provvedere al sequestro amministrativo degli animali detenuti in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, 13 e 21.

Art. 43 - Vigilanza

- 1) La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Locale e al Corpo di Polizia Provinciale, ai Servizi Veterinari dell'ULSS territorialmente competente, alle Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Protezione Animali ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria.
- 2) Il personale addetto all'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Conco può richiedere agli organi di vigilanza controlli ed ispezioni ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- 3) La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
- 4) Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Titolo XIII - Abrogazione di norme

Art. 44 Abrogazione di norme

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 45 Clausola di abrogazione espressa

- 1) Con l'esclusione delle fonti sovraordinate, le disposizioni del presente Regolamento possono essere abrogate solo con espresso regolamentare richiamo da altro provvedimento.

Art. 46 - Norme transitorie

- 1) Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse ed ambulanti, alle innovazioni normative introdotte dal presente regolamento, limitatamente alle situazioni già in essere alla data della sua entrata in vigore, si fissa in 180 giorni il termine concesso per conformarsi alle disposizioni in esso contenute.

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – PRINCIPI, COMPETENZE, DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

	Pagina
Art. 1 Tutela degli animali.....	2
Art. 2 Competenze del Sindaco.....	2
Art. 3 Definizioni.....	2
Art. 4 Ambito di applicazione.....	3
Art. 5 Esclusioni	3

TITOLO II – DETENZIONE, MALTRATTAMENTO, ABBANDONO, AVVELENAMENTO, RANDAGISMO, ACCATTONAGGIO DEGLI ANIMALI

Art. 6 Detenzione	3
Art. 7 Smarrimento, Rinvenimento, Affidò	4
Art. 8 Maltrattamento	4
Art. 9 Abbandono	5
Art. 10 Avvelenamento.....	5
Art. 11 Cantieri.....	6
Art. 12 Animali randagi.....	6
Art. 13 Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali	6
Art. 14 Destinazione di cibo per animali	6
Art. 15 Associazioni animaliste e zoofile	7

TITOLO III – ACCESSO, MOSTRE, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI

Art. 16 Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.....	7
Art. 17 Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio.....	7
Art. 18 Esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, in attività ambulanti e/o occasionali	7
Art. 19 Mostre, manifestazioni, spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali	8
Art. 20 Rilascio di Autorizzazioni sanitarie per mostre, manifestazioni e spettacoli con detenzione di animali	9

TITOLO IV – TRASPORTO E STABULAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 21 Trasporto.....	10
Art. 22 Stabulazione.....	10

PARTE II – DISPOSIZIONI SPECIALI

TITOLO V – CANI

Art. 23 Attività motoria e detenzione	11
Art. 24 Box.....	11
Art. 25 Accesso ai parchi, giardini ed aree pubbliche	11
Art. 26 Anagrafe canina	12
Art. 27 Comportamenti vietati.....	12
Art. 28 Disposizioni a tutela della salute pubblica.....	13
Art. 29 Divieto d'uso di collari elettrici.....	13

TITOLO VI – GATTI

Art. 30 Gatti liberi e colonie feline.....	13
Art. 31 Compiti dell'Unità Locale Socio Sanitaria	13
Art. 32 Cura delle colonie feline	14

TITOLO VII – VOLATILI

Art. 33 Detenzione di volatili.....	14
Art. 34 Dimensione delle gabbie	15

TITOLO VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 35 Caratteristiche degli acquari	15
Art. 36 Ittiofauna	16

TITOLO IX – EQUIDI

Art. 37 Equidi	16
----------------------	----

TITOLO X – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 38 Conigli	17
Art. 39 Furetti	17
Art. 40 Piccoli roditori	17

TITOLO XI – ANIMALI ESOTICI

Art. 41 Detenzione degli animali esotici.....	17
---	----

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO XII – SANZIONI E VIGILANZA

Art. 42 Sanzioni	18
Art. 43 Vigilanza.....	18

TITOLO XIII – ABROGAZIONE DI NORME

Art. 44 Abrogazione di norme	18
Art. 45 Clausola di abrogazione espressa	19
Art. 46 Norme transitorie	